

**Sentenza: n. 188 del 12 luglio 2013**

**Materia:** Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale (VIA)

**Limiti violati:** Articoli 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale della Sardegna

**Oggetto:** Articolo 5, comma 23, legge regionale Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

**Esito:** Illegittimità costituzionale della norma censurata

**Estensore:** Domenico Ferraro

Con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Secondo il Tribunale, la norma regionale è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente ed in contrasto con l’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del decreto legislativo, i quali impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici, anche se di potenza inferiore ai limiti previsti dall’art. 5, comma 23, l.r. Sardegna 3/2009. Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, l’art. 8 della legge della Regione autonoma della Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), ha aggiunto alla norma censurata un periodo in base al quale *“Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all’allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni”*. Tale modifica non fa venir meno la necessità di esaminare il merito della questione, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore dell’originaria versione della disposizione legislativa regionale. Per la Corte la questione è fondata e ricorda di essersi già espressa con sentenza 67/2011 evidenziando come il citato Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma. La normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale mentre la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte, per questi motivi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.